

IMPRENDITORIALITÀ OLTRE LA MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO. APPROCCI LEGISLATIVI E TEORICO-PRATICI VERSO LO SVILUPPO SOSTENIBILE. LE SOCIETÀ BENEFIT

di Luisa RUSSO*

ABSTRACT

Questo lavoro propone di analizzare gli approcci legislativi e teorico-pratici volti al superamento del trade-off ancora esistente tra profitto e impegno sociale. Si apre con una ricognizione sull'evoluzione degli interventi legislativi e non, tesi all'affermazione di modelli societari capaci di rispondere alle sfide contemporanee della sostenibilità. Attraverso un'analisi comparativa delle normative relative alle Benefit Corporation negli Stati Uniti e alle Società Benefit in Italia, il contributo ne descrive tratti comuni e differenze, evidenziando le modalità con cui ciascun sistema affronta la responsabilità sociale d'impresa, con un focus sull'importanza di un approccio integrato che consideri gli interessi di tutti gli stakeholders.

This work aims to analyze the legislative and theoretical-practical approaches aimed at overcoming the existing trade-off between profit and social commitment. It begins with an overview of the evolution of legislative and non-legislative interventions aimed at establishing corporate models capable of addressing the contemporary challenges of sustainability. Through a comparative analysis of the regulations concerning Benefit Corporations in the United States and Benefit Societies in Italy, the contribution describes common features and differences, highlighting how each system addresses corporate social responsibility, with a focus on the importance of an integrated approach that considers the interests of all stakeholders.

SOMMARIO

1. Nuova cultura imprenditoriale..... 1
2. Sviluppo sostenibile e ESGs 2
3. Agenda 2030 e SDGs..... 3

4. B-Lab, Model Benefit Corporation Legislation (MBCL) e Public Benefit Corporation nel Delaware Code (PBC)..... 4
5. L'esperienza italiana: le Società Benefit.. 8
6. Conclusioni..... 13

1. NUOVA CULTURA IMPRENDITORIALE

L'attuale panorama socioeconomico globale pone in evidenza l'inadeguatezza delle tradizionali modalità di produzione della ricchezza che, nel corso dei secoli, hanno prodotto innumerevoli esternalità negative con ricadute sulla società e sull'ambiente.

È da tempo che imprese e istituzioni hanno iniziato a maturare una diversa consapevolezza rispetto alla necessità di riconfigurare il significato stesso del "fare impresa", nell'ottica della progressiva affermazione di nuovi modelli di riferimento che postulino l'interdipendenza tra sviluppo delle realtà imprenditoriali e benessere sociale.

È emersa, in sostanza, la necessità di consolidare un tessuto imprenditoriale che, con il superamento del *trade-off* ancora esistente tra profitto e impegno sociale¹, riesca a generare "competitività" attraverso azioni di mutuo interesse tese al raggiungimento di uno scopo, da indentificare in un ideale di beneficio comune.²

L'imprenditorialità sembra tendere, quindi, verso una nuova fase, caratterizzata dal superamento della concezione della massimizzazione del profitto, in favore di una rinnovata visione di impresa, generatrice al contempo di valore economico e sociale.³

L'assunto di fondo, pertanto, è che l'iniziativa economica privata sia libera, così come

* Avvocato e dottoranda di ricerca presso l'università Parthenope di Napoli.

¹ ZAMAGNI S., *Impresa responsabile e mercato civile*, Il Mulino, Bologna, 2013.

² Rapporto Symbola, *Coesione e Competizione, Nuove geografie della produzione di valore in Italia*, 2023.

³ VENTURI P., *La società benefit* (a cura di Maria Concetta Rizzo), Odced, I Quaderni, 2023

riconosciuto dalla Costituzione, ma non più esercitata nel solco dei soli interessi dell'imprenditore, il quale sarà orientato a tener conto anche degli interessi di quei soggetti su cui le scelte aziendali possono in qualche modo influire (lavoratori, finanziatori, fornitori, clienti, consumatori) e, più in generale, del bene comune (ambiente, salute, società).⁴

È un fatto che la responsabilità sociale d'impresa sia una tema sempre più discusso ed approfondito tanto negli studi sullo sviluppo aziendale, quanto in quelli di politica sociale. La realizzazione del benessere sociale (*welfare*) oramai non è più competenza esclusiva del settore pubblico, ma coinvolge secondo settore, mercato, terzo settore, *non-profit*.⁵

Il tentativo di questo lavoro, dunque, è quello di tratteggiare gli approcci legislativi e teorico-pratici volti a superare la distanza attualmente ancora esistente tra *business* e società e a creare sviluppo sostenibile.

2. SVILUPPO SOSTENIBILE E ESGS

La definizione di "sviluppo sostenibile", come noto, è emersa per la prima volta all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1987 presieduta da Gro Harlem Brundtland nell'ambito dei lavori della World Commission on Environment and Development (WCED) (cosiddetta 'Commissione Brundtland'), secondo cui lo sviluppo sostenibile è quello che "soddisfa i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere ai propri".⁶

Lo sviluppo sostenibile si fonda dunque sul principio dell'equità intergenerazionale, che consiste nell'assicurare alle generazioni future le stesse risorse e opportunità di cui dispongono quelle attuali.

La sostenibilità comprende diverse dimensioni - economica, ambientale e sociale - ed è per sua natura multidisciplinare. Con particolare riferimento a quella economico-aziendale, essa richiede alle imprese di compiere scelte strategiche e organizzative integrando tematiche non finanziarie, con l'obiettivo di creare valore a lungo termine per gli *stakeholders*, per il territorio, per la comunità e per l'azienda stessa.⁷

Le tematiche non finanziarie relative allo sviluppo sostenibile sono oggi identificate con l'acronimo ESG: E per *Environmental* (ambiente), S per *Social* (sociale), e G per *Governance* (governance).

Il termine ESG è stato introdotto ufficialmente nel 2004, con la pubblicazione del rapporto "Who Cares Wins" da parte della UN Global Compact Initiative, che ha definito i pilastri della finanza etica, appunto: ambiente, società e governance.⁸

I fattori ESGs si riferiscono al modo in cui le aziende incorporano gli obiettivi, ambientali, sociali e di *governance* nelle loro strategie di business.

Indicano un vero e proprio *rating*, spesso conosciuto come rating di sostenibilità, che esprime l'impatto ambientale, sociale e di governance di una organizzazione e permettono di qualificare un'attività come sostenibile in base a criteri di misurazione e standard, con risvolti significativi in termini di attrazione degli investimenti e credito bancario.

L'integrazione dei fattori ESGs nelle realtà aziendali rappresenta, in sostanza, una risposta concreta alla necessità di bilanciare le esigenze finanziarie con l'impatto ambientale e sociale delle attività aziendali, oltre che una scelta strategica necessaria. Compiere scelte volte ad integrare tali fattori nella propria realtà aziendale non è solo un

⁴ F. PIZZOLATO, "Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana", *Vita e Pensiero*, 1999, p. 188.

⁵ P. PANTRINI, "Responsabilità sociale d'impresa, tra definizioni e policy europee", in *Percorsi di Secondo Welfare*, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano.

⁶ Rapporto Brundtland (1987). Our common future, 1987. Vds. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>

⁷ CANTINO V., DEVALLE A., FIANDRINO S. *L'informativa sulla sostenibilità*. In: "Il Bilancio ESG (Environmental, Social e

Governance)". A cura di CISI M. E DEVALLE A. Eutekne Formazione, Torino, 2023, pp. 15-35.

⁸ UN GLOBAL COMPACT (2004). Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World. Vds. <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/de954acc-504f-4140-91dcd46cf063b1ec/>. In quell'occasione, l'ex Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, ha invitato le istituzioni finanziarie ad integrare le questioni ESG nella gestione degli investimenti. WhoCaresWins_2004.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqceE.mD

imperativo etico, ma anche un modo per garantire la competitività aziendale nel lungo periodo.

In riferimento al fattore *Ambientale* (environment) viene valutato l'impegno da parte delle imprese nell'adozione di processi produttivi che abbiano un minore impatto sull'ambiente.⁹

In base al fattore *Sociale* (social), viene esaminata l'attività di impresa in termini di legame tra quest'ultima e il territorio in cui opera, i dipendenti, i fornitori, i clienti, l'inclusione, il benessere della comunità e il rispetto dei diritti umani.¹⁰

Il fattore di *Buon governo* (governance) riguarda invece la gestione aziendale ispirata a buone pratiche e principi etici. Nello specifico, i fattori di governo societario includono politiche di diversità nella composizione degli organi di amministrazione delle imprese, la presenza di consiglieri indipendenti, le modalità di remunerazione dei dirigenti e il rispetto delle minoranze.¹¹

In questo quadro, è evidente come l'impegno verso la sostenibilità, attraverso un'adeguata considerazione dei fattori ESGs, si configuri come

un'opportunità per creare un valore duraturo e positivo per tutti gli stakeholders coinvolti.

3. AGENDA 2030 E SDGS

Strettamente correlati ai fattori ESGs sono 17 *Obiettivi di sviluppo sostenibile* (Sustainable Development Goals, SDGs)¹² previsti dal documento "*Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*" noto anche come "*Agenda 2030*".¹³

Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030, si fa affidamento, oltre che sulla collaborazione e l'impegno dei governi e degli organismi internazionali e nazionali, anche sulla partecipazione delle autorità locali, delle imprese, del settore privato in generale, delle università e di ogni altra componente della società civile.

È per questo che occorre necessariamente affiancare agli SDGs - che si sostanziano in obiettivi riferibili a contesti molto ampi - degli indicatori puntuali di misurazione delle performance di sostenibilità delle imprese, ossia gli ESGs, al fine di integrare aspetti economico/finanziari con aspetti organizzativi ed operativi di natura ambientale, sociale e di governance.

⁹ EUROSIF (2023), Report on climate-related Data, in www.eurosif.org/reports/

¹⁰ GRI, Realizing Rights, UN Global Compact. A Resource Guide to Corporate Human Rights Reporting. Vds www.globalreporting.org

¹¹ OECD Principles of Corporate Governance G20/OCSE. Vds. www.oecd.org

¹² Vds. <https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/>: Goal 1 - Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; Goal 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile; Goal 3 - Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; Goal 4 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.; Goal 5 - Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze; Goal 6 - Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie; Goal 7 - Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; Goal 8 - Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; Goal 9 - Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; Goal 10 - Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni; Goal 11 - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; Goal 12 - Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; Goal 13 - Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici

e le .sue conseguenze; Goal 14 - Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile; Goal 15 - Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica; Goal 16- Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli; Goal 17 - Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.

¹³ In occasione del ventisettesimo anniversario delle Nazioni Unite, il 25 settembre 2015, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha sottoscritto l'Agenda 2030, che contiene, in sostanza, una strategia di attuazione di pratiche volte alla creazione di un futuro più sostenibile. Da quel momento la politica Europea ha iniziato ad avviare una tabella di marcia incentrata prioritariamente sulla sostenibilità ambientale e sociale, coinvolgendo anche i privati. Nell'Agenda 2030 è presente l'elenco di 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), e di 169 Traguardi (Target) da raggiungere per la maggior parte entro il 2030, eccetto 21, da raggiungere, invece, entro il 2020. Gli obiettivi e i traguardi sono stati individuati già al momento dell'elaborazione dei principi inclusi nella Risoluzione A/RES/66/288 del 27 luglio 2012 intitolata "The future we want / Il futuro che vogliamo", documento a carattere programmatico non vincolante, elaborato dopo la Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutasi a Rio de Janeiro il 20-22 giugno 2012.

L'uso combinato dei goals SDGs e degli ESGs consente infatti una migliore rappresentazione del valore condiviso generato, un supporto più trasparente e responsabile su cui basare la definizione della strategia, l'implementazione delle politiche sostenibili, nonché il dialogo con gli *stakeholders*.

Con l'Agenda 2030, sono state individuate anche cinque aree di importanza cruciale, che trovano la loro rappresentazione con cinque "P": Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership.¹⁴

Ogni Paese, a prescindere dal proprio livello di sviluppo, è responsabile della condivisione dell'elaborazione di strategie e politiche utili al raggiungimento dei 17 Obiettivi e dei rispettivi Traguardi nell'ambito di programmi nazionali e territoriali e si impegna, altresì, a dotarsi di appositi strumenti di controllo e monitoraggio.

Nel gennaio del 2016, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare¹⁵, l'Italia ha introdotto la *Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile*¹⁶ (SNSvS), approvata con Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 108 del 22 dicembre 2017.

La suddetta *strategia*, delineata, peraltro, sulla base delle "5P", alle quali si aggiunge una sesta area dedicata ai vettori di trasformazione per la sostenibilità, costituisce lo strumento di riferimento nazionale per l'orientamento ed il coordinamento delle politiche, dei programmi e delle azioni da intraprendere allo scopo di realizzare lo sviluppo sostenibile nel nostro Paese.

Oltre ad essere un documento importantissimo per l'attuazione degli obiettivi di sostenibilità da

parte dei paesi firmatari, l'Agenda 2030 rappresenta un punto di svolta poiché è il primo documento in cui è stata chiaramente affermata l'inidoneità dell'attuale modello di sviluppo economico e sociale.

Nonostante, ad oggi, nessuno dei *Global Goals* è stato ancora completamente raggiunto, il percorso verso la realizzazione dell'Agenda 2030 è giunto a metà strada, per cui è ancora possibile e necessario rinnovare lo sforzo e l'impegno di tutti i paesi firmatari per far sì che possa avvicinarsi il conseguimento dei risultati programmati.

Le imprese, in effetti, sono chiamate in prima linea al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Agenda 2030.

4. B-LAB, MODEL BENEFIT CORPORATION LEGISLATION (MBCL) E PUBLIC BENEFIT CORPORATION NEL DELAWARE CODE (PBC)

Nel 2006, anno della sua costituzione, B-Lab, ente *non-profit*, di origine americana, ma ormai affermato in tutto il mondo¹⁷, ha posto le fondamenta per la nascita di un movimento globale volto all'esportazione nel mondo di un concetto di business quale forza positiva per creare prosperità durevole e condivisa a beneficio della società.

In particolare, B-Lab ha creato il "*Model Benefit Corporation Legislation*" e lo ha poi offerto come base di riferimento agli Stati interessati a regolamentare queste nuove entità giuridiche.

Sulla scia del movimento globale avviato da B-Lab, alcuni Stati americani hanno sviluppato

¹⁴ Vds. <https://www.mase.gov.it/pagina/le-5-p> "Persone", ossia la determinazione a porre fine alla povertà ed alla fame e ad assicurare che tutti gli esseri umani possano essere in grado di realizzare il proprio potenziale con dignità ed uguaglianza in un ambiente sano; "Pianeta", cioè la determinazione a proteggere il pianeta dalla degradazione, per mezzo di un consumo e di una produzione consapevoli, gestendo le sue risorse naturali in maniera sostenibile e adottando misure urgenti riguardo il cambiamento climatico, in modo che esso possa soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e di quelle future; "Prosperità", intesa come la determinazione ad assicurare che tutti gli esseri umani possano godere di una vita prospera e soddisfacente e che il progresso economico, sociale e tecnologico si realizzi in armonia con la natura; "Pace", intesa come la determinazione a promuovere società pacifiche, giuste ed inclusive che siano libere dalla paura e dalla violenza.

Partendo dal presupposto che non ci possa esserci sviluppo sostenibile senza pace, né pace senza sviluppo sostenibile, "Partnership", intesa come la determinazione a mobilitare i mezzi necessari per implementare una collaborazione globale per lo sviluppo sostenibile, basata su uno spirito di rafforzata solidarietà globale, concentrato in particolare sui bisogni dei più poveri e dei più vulnerabili e con la partecipazione di tutti i paesi, di tutte le parti in causa e di tutte le persone.

¹⁵ Oggi diventato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

¹⁶ Vds. <https://www.mite.gov.it/pagina/strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile>.

¹⁷ La B-Lab Europe ha sede ad Amsterdam e, in Italia, insieme alla AssoBenefit, gestisce un sito internet dedicato alle Società Benefit (www.societabenefit.net) nel quale è possibile trovare approfondimenti teorico/pratici sul mondo benefit.

specifiche legislazioni per la diffusione e lo sviluppo delle *Benefit Corporation*.

Come il Maryland, che nel 2010 ha approvato il *Maryland Benefit Corporation Law*, diventando il primo Stato americano a riconoscere formalmente questo nuovo modello di impresa. A seguito di questa iniziativa, numerosi altri Stati hanno introdotto normative simili, come la *Delaware Public Benefit Corporation Law* del 2013.

Le motivazioni della nascita di tale movimento si rinvengono nella necessità di superare i limiti derivanti dal principio della massimizzazione del profitto, che non consentivano agli amministratori di attuare liberamente politiche aziendali basate sulla RSI (*Responsabilità Sociale di Impresa*), nell'ottica di un bilanciamento di interessi tra gli azionisti (*shareholders*) e gli altri portatori di interesse (*stakeholders*), senza che ciò si traducesse in violazioni di obblighi interni.¹⁸

Oltre ad aver proposto un modello di legge per regolamentare la *Benefit Corporation*, B-Lab ha

creato anche standard di valutazione per le imprese che intendessero ottenere la certificazione di "B-Corp".¹⁹

In sintesi, mentre il modello della *Benefit Corporation* è una forma giuridica riconosciuta da specifiche legislazioni nazionali, che impone per statuto il perseguimento di obiettivi sociali e ambientali, al di là del solo profitto, l'impresa B-Corp è un'impresa che ha ottenuto la certificazione B-Corp, che può essere ottenuta da qualsiasi impresa *for-profit*, la quale superi la valutazione in base agli standard fissati da B-Lab.²⁰

Va inoltre sottolineato che una *Benefit Corporation*, pur essendo già regolata dalla legge per promuovere finalità sociali e ambientali, può decidere di ottenere anche la certificazione B-Corp, integrando così una valutazione formale che attesti la conformità agli standard definiti da B-Lab sia a livello legale che reputazionale, che contribuisca a

¹⁸ Interessante iniziativa che lega B-Lab e il mercato italiano si è avuta nel luglio 2020, con un accordo, detto Memorandum of understanding, tra B-Lab e Global Compact Network Italia finalizzato alla dotazione di uno strumento di monitoraggio dei progressi nel raggiungimento dei 17 SDGs (Sustainable Development Goals), denominato "SDG Action manager".

¹⁹ Si tratta di una certificazione non obbligatoria, conseguibile dalle imprese che superano il B - Impact Assessment (una valutazione effettuata da B-Lab), con almeno un punteggio di 80 punti (su un massimo di 200). Ottenere la certificazione di B-Corp può essere utile per diversi motivi, che B-Lab definisce "key points" e che sono consultabili sul sito dell'organizzazione Vds. <https://www.bcorporation.net/en-us/>. Essi sono: 1) differenziarsi nel mercato di riferimento; 2) misurare e migliorare le proprie performance; 3) attrarre e trattenere talento; 4) risparmiare e migliorare i risultati economici; 5) ispirare gli investitori; 6) far parte di un movimento globale di leader che condividono gli stessi valori "benefit"; 7) guidare il cambiamento.

²⁰ Al momento, per ottenere la certificazione, le aziende devono raggiungere un punteggio minimo di 80 punti nel BIA. Tuttavia, si prevede che in futuro questo approccio sarà sostituito da un nuovo sistema, basato su dieci temi specifici che definiranno la leadership delle imprese in termini di impatto sociale, governance aziendale e sostenibilità ambientale. Questi temi sono ancora in fase di definizione e verranno affinati attraverso un ciclo di consultazioni. Tuttavia, la maggior parte di essi è già presente negli standard attuali e l'innovazione consisterà nel renderli obbligatori per tutte le aziende certificate B Corp. Tra questi, il concetto di modelli di business a impatto continuerà a giocare un ruolo centrale. Infatti, l'integrazione dell'impatto sociale e ambientale positivo nelle strategie aziendali rimarrà uno degli elementi distintivi delle B-Corp, che sarà ulteriormente rafforzato dai nuovi standard. Evoluzione dei nuovi standard consultabile al:

https://bcorporation.eu/news_article/community-feedback-drives-b-labs-new-standards-for-businesses-forward/. I nuovi standard proposti si concentrano su temi chiave, tra cui: 1. Scopo aziendale, un obiettivo ben definito, che includa una forte attenzione all'impatto sociale e ambientale, e tenere conto degli interessi di tutte le parti coinvolte; 2. Etica e anticorruzione, comportamenti etici e pratiche implementate per prevenire la corruzione nelle loro operazioni e lungo la catena del valore; 3. Gestione dell'impatto: gestione dell'impatto delle loro attività, considerando gli interessi di tutti gli stakeholder; 4. Salario di sussistenza: i lavoratori dovranno essere in grado di sostenere un tenore di vita dignitoso per sé e per le loro famiglie. Sebbene in Italia non è previsto il salario minimo; 5. Empowerment dei lavoratori: i lavoratori dovranno avere la possibilità di esprimere collettivamente le loro opinioni e di chiedere conto al management delle decisioni prese; 6. Rispetto dei diritti umani: prevenire, mitigare e correggere eventuali impatti negativi sui diritti umani all'interno della loro sfera di influenza. Giustizia, equità, diversità e inclusione: promozione di ambienti di lavoro inclusivi e diversificati, contribuendo anche a una società più equa; 7. Azione per il clima: azioni concrete per combattere il cambiamento climatico, in linea con la scienza e con l'obiettivo di ridurre l'impatto delle loro attività; 8. Gestione ambientale: implementazione di un sistema di gestione ambientale che affronti questioni come la riduzione dei rifiuti, il consumo di energia e acqua, le emissioni di carbonio e la protezione della biodiversità; 9. azione collettiva: collaborazione con altre aziende, settori e comunità per promuovere un'economia più equa, inclusiva e rigenerativa. Ciò potrà includere attività come il patrocinio politico, la condivisione di best practices e partnership innovative. Infine, saranno introdotti standard di rischio aggiuntivi per le aziende che lavorano in settori o adottano modelli di business considerati ad alto impatto.

rafforzare la credibilità e l'attrattiva verso investitori e consumatori sensibili ai temi della sostenibilità.²¹

Un'analisi dettagliata delle legislazioni dei singoli stati americani andrebbe oltre gli obiettivi di questo lavoro. Pertanto, verrà analizzata la disciplina stabilita dal modello legislativo sviluppato da B-Lab, che può essere considerato rappresentativo delle varie legislazioni adottate dagli stati americani. Inoltre, verrà esaminata la scelta legislativa dell'ordinamento del Delaware, il quale svolge un ruolo cruciale nel panorama del diritto societario americano e presenta diverse differenze rispetto al modello proposto da B-Lab.

Il modello di Benefit Corporation sviluppato da B-Lab introduce una serie di caratteristiche distintive che permettono il funzionamento e la struttura di queste entità.²²

Innanzitutto, la Benefit Corporation è obbligata a promuovere un beneficio pubblico generale, che rappresenta l'obiettivo principale della sua attività. Inoltre, può scegliere di includere nello statuto uno o più specifici benefici pubblici, ma questa è una facoltà piuttosto che un obbligo.²³

Un altro aspetto fondamentale riguarda l'acquisizione dello status di Benefit Corporation. Per adottare o rimuovere questo status, è necessario

che il voto favorevole provenga da una maggioranza qualificata di azionisti, ovvero almeno due terzi. Questo requisito assicura che tale decisione sia presa con consapevolezza, dato il significativo sugli obiettivi della società.²⁴

In merito alla valutazione della performance, è obbligatorio che la Benefit Corporation si avvalga di uno standard elaborato da una terza parte. Questo elemento non solo garantisce l'oggettività nella misurazione dei risultati, ma contribuisce anche a stabilire un determinato livello di trasparenza nei confronti degli *stakeholders*.²⁵

In riferimento alla governance, gli amministratori della Benefit Corporation hanno l'obbligo di considerare gli interessi di sette diverse categorie di *stakeholders*. Tale approccio multidimensionale rappresenta una novità significativa rispetto alle tradizionali società profit, dove il focus è principalmente il risultato finanziario. Inoltre, nelle società quotate, è previsto l'inserimento di un *benefit director* indipendente all'interno del consiglio di amministrazione, figura che ha la responsabilità di monitorare l'operato della società, garantendo che gli obiettivi di pubblico beneficio siano effettivamente perseguiti.²⁶

²¹ Università degli studi di Modena e Reggio Emilia: tesi- *The birth and development of Benefit Corporations in the United States: the Patagonia case* (Nicolas Mazzotti)

²² J.H. MURRAY, "Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law", in *Harvard Business Law Review*, 2014, p. 349 e K. EL KHATIB, "The Harms of the Benefit Corporation", in *American University Law Review*, p. 170 s.

²³ MBCL § 201. Al § 102 in cui sono indicate le nozioni di *general public benefit* e *specific public benefit*. Il primo è: «a material positive impact on society and the environment, taken as a whole, assessed against a thirdparty standard, from the business and operations of a benefit corporation». Il secondo include molteplici finalità, quali: «(1) providing low-income or underserved individuals or communities with beneficial products or services; (2) promoting economic opportunity for individuals or communities beyond jobs in the normal course of business; (3) protecting or restoring the environment; (4) improving human health; (5) promoting the arts, sciences, or advancement of knowledge; (6) increasing the flow of capital to entities with a purpose to benefit society or the environment; and (7) conferring any other particular benefit on society or the environment».

²⁴ MBCL §§ 104-105.

²⁵ MBCL §102. Per il third-party standard, ossia «a recognized standard for defining, reporting, and assessing corporate social and environmental performance», Sebbene la scelta più semplice sia quella di ricorrere allo standard elaborato dalla

stessa BLab, qualsiasi standard che soddisfi i requisiti sopracitati può essere utilizzato; si veda, in proposito, W.H. CLARK JR et al., *The Need and Rationale for the Benefit Corporation: Why It Is the Legal Form That Best Addresses the Needs of Social Entrepreneurs, Investors, and, Ultimately, the Public*, 2012 [Benefit Corporation White Paper].

²⁶ MBCL §301. in discharging the duties of their respective positions and in considering the best interests of the benefit corporation, the board of directors, committees of the board, and individual directors of a benefit corporation shall consider the effects of any action or inaction upon: (i) the shareholders of the benefit corporation; (ii) the employees and work force of the benefit corporation, its subsidiaries, and its suppliers; (iii) the interests of customers as beneficiaries of the general public benefit or a specific public benefit purpose of the benefit corporation; (iv) community and societal factors, including those of each community in which offices or facilities of the benefit corporation, its subsidiaries, or its suppliers are located; (v) the local and global environment; (vi) the short-term and long-term interests of the benefit corporation, including benefits that may accrue to the benefit corporation from its long-term plans and the possibility that these interests may be best served by the continued independence of the benefit corporation; and (vii) the ability of the benefit corporation to accomplish its general public benefit purpose and any specific public benefit purpose». Gli amministratori non sono tenuti a far prevalere l'interesse di una particolare categoria, a meno che nello statuto non sia previsto un ordine di priorità.

Un altro elemento di rilievo è la possibilità per la Benefit Corporation di nominare un funzionario benefit, *benefit officer*. Questa figura può essere incaricata di compiti specifici relativi alla cura degli obiettivi di pubblica utilità, rafforzando ulteriormente l'impegno dell'azienda in tal senso.²⁷

Per quanto riguarda l'esecuzione di obblighi o standard di condotta è prevista un'azione legale specifica, denominata *benefit enforcement proceeding*. Unica modalità consentita per accertare eventuali violazioni legate al mancato raggiungimento del beneficio pubblico generale o dell'eventuale beneficio pubblico specifico.²⁸

La trasparenza è un aspetto cruciale del modello Benefit Corporation. Le Benefit Corporation ogni anno sono infatti obbligate a redigere e pubblicare un rapporto, il quale non necessita di revisione o certificazione da parte di terzi. Questa prassi consente agli *stakeholders* di valutare l'impatto sociale e ambientale dell'azienda in modo chiaro e diretto.²⁹

In merito alla formalizzazione della qualifica di Benefit Corporation, è fondamentale che lo statuto indichi chiaramente tale *status*, anche se non è obbligatorio includerlo nella denominazione sociale. Questo permette di mantenere una certa coerenza nell'identità legale della società.³⁰

Infine, per quanto non specificamente previsto dalla normativa sulle Benefit Corporation, queste rimangono soggette alle normali disposizioni di

diritto societario, garantendo così una solida cornice legale.³¹

La legislazione del Delaware si discosta per diversi aspetti dal modello elaborato da B-Lab, a partire dalla scelta del nome, che per questa tipologia di società è Public Benefit Corporation (PBC).³²

Inoltre, è obbligatorio che la qualifica di PBC sia esplicitamente indicata nello statuto. La denominazione sociale può contenere le parole "public benefit corporation" o gli acronimi "PBC" o "PBC". Se queste indicazioni non sono presenti, la società deve informare gli azionisti nel caso in cui emetta nuove azioni o vende azioni proprie, garantendo così trasparenza nelle operazioni di capitale.³³

Una delle principali differenze risiede nel fatto che la PBC è obbligata a specificare nello statuto uno o più specifici benefici pubblici che intende promuovere, senza l'obbligo di includere un beneficio pubblico generale. Questa differenza rappresenta una significativa opportunità per le aziende di concentrazione su obiettivi più specifici e mirati, a seconda delle loro missioni e visioni.³⁴

Le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie che comportano l'adozione o la cessazione dello status di PBC devono essere approvate da soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale, mantenendo così un livello

²⁷ MBCL §304. In caso di nomina di un *benefit officer*, questi «shall have: (1) the powers and duties relating to the purpose of the corporation to create general public benefit or specific public benefit provided: (i) by the bylaws; or (ii) absent controlling provisions in the bylaws, by resolution or order of the board of directors. (2) the duty to prepare the benefit report required by section 401». Il *benefit officer* può inoltre essere attribuito anche al *benefit director*, secondo quanto stabilito dal MBCL §302(b).

²⁸ MBCL §§102 e 305(c). L'azione può essere intrapresa: «(1) directly by the benefit corporation; or (2) derivatively by: (i) a person or group of persons that owned beneficially or of record at least 2% of the total number of shares of a class or series outstanding at the time of the act or omission complained of; (ii) a director; (iii) a person or group of persons that owned beneficially or of record 5% or more of the outstanding equity interests in an entity of which the benefit corporation is a subsidiary at the time of the act or omission complained of; or (iv) other persons as specified in the articles of incorporation or bylaws of the benefit corporation».

²⁹ MBCL §401(c) in cui si legge: «neither the benefit report nor the assessment of the performance of the benefit corporation in

the benefit report required by subsection (a)(2) needs to be audited or certified by a third party».

³⁰ MBCL §103. Secondo autori quali J.H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law* (2014), cit., a p. 349 e K. EL KHATIB, *The Harms of the Benefit Corporation* (2015), cit., a p. 170 s., tale circostanza rischia di confondere i consumatori circa nel distinguere le benefit corporation dalle società tradizionali.

³¹ MBCL §101.

³² J.H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law* (2014), cit.

³³ Delaware Code tit. 8, §362(a)(2).

³⁴ Delaware Code tit. 8, §362(a)(1). Nella legislazione del Delaware il public benefit è definito: «a positive effect (or reduction of negative effects) on one or more categories of persons, entities, communities or interests (other than stockholders in their capacities as stockholders) including, but not limited to, effects of an artistic, charitable, cultural, economic, educational, environmental, literary, medical, religious, scientific or technological nature» (Delaware Code tit. 8, §362(b)).

di controllo democratico all'interno della governance societaria.³⁵

A differenza della MBCL, la PBC non è legalmente obbligata a utilizzare uno standard elaborato da una terza parte per la valutazione della propria prestazione, anche se lo statuto potrebbe prevedere tale obbligo. Questo offre una maggiore libertà alle aziende, che possono scegliere come gestire la loro responsabilità.³⁶

In merito alla governance, gli amministratori della PBC sono chiamati a bilanciare gli interessi coinvolti nelle attività della società, piuttosto che limitarsi a considerarli. Sottolineare la presenza di un “bilanciamento” evidenzia un approccio più dinamico alla gestione aziendale, in cui le diverse esigenze degli *stakeholders* vengono integrate nelle decisioni strategiche.³⁷

Contrariamente al modello della MBCL, nella legislazione del Delaware non viene prevista la figura del *benefit director*.

Questa assenza suggerisce una semplificazione nella struttura di governance delle PBC, sebbene possa anche comportare una minore responsabilità diretta nel confronto degli obiettivi di pubblica utilità.³⁸

Per quanto riguarda l'applicazione dei doveri degli amministratori, la PBC non prevede una specifica azione derivativa per il mancato rispetto

dei doveri degli amministratori, come previsti dalla legge e dall'atto costitutivo.³⁹

Un'altra distinzione importante è rappresentata dalla periodicità con cui deve essere redatto il rapporto sui benefici. Mentre la Benefit Corporation è tenuta a pubblicarlo annualmente, la PBC deve redigerlo ogni due anni e renderlo disponibile solo ai soci. Tuttavia, lo statuto può prevedere una frequenza maggiore o la disponibilità al pubblico, a seconda delle scelte strategiche dell'azienda.⁴⁰

Infine, come per le benefit corporation, anche la PBC rimane soggetta alle disposizioni generali di diritto societario.⁴¹

5. L'ESPERIENZA ITALIANA: LE SOCIETÀ BENEFIT

Spostando l'analisi all'esperienza italiana, è possibile affermare che l'Italia è storicamente un paese con un *focus* sull'imprenditorialità sociale poiché, già all'inizio degli anni '90, si è occupata dell'istituzionalizzazione di imprese che affiancassero all'attività imprenditoriale (a scopo di lucro) una finalità sociale.⁴²

E nel 2015, con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), articolo 1, commi da 376 a 384 l'Italia è stata la prima nazione in Europa a dotarsi di una legislazione dedicata alle *Società benefit* (di cui approfondiremo in seguito

³⁵ Delaware Code tit. 8, §363(a) e (c). In caso di adozione del modello da parte di una società preesistente si riconosce il diritto di recesso al socio, con liquidazione della sua partecipazione; Delaware Code tit. 8, §363(b): «any stockholder of a corporation that is not a public benefit corporation that holds shares of stock of such corporation immediately prior to the effective time of: (1) An amendment to the corporation's certificate of incorporation to include a provision authorized by § 362(a)(1) of this title; or (2) A merger or consolidation that would result in the conversion of the corporation's stock into or exchange of the corporation's stock for the right to receive shares or other equity interests in a domestic or foreign public benefit corporation or similar entity.

³⁶ Delaware Code tit. 8, §366(c)(3).

³⁷ Delaware Code tit. 8, §365(a): «The board of directors shall manage or direct the business and affairs of the public benefit corporation in a manner that balances the pecuniary interests of the stockholders, the best interests of those materially affected by the corporation's conduct, and the specific public benefit or public benefits identified in its certificate of incorporation». Il legislatore del Delaware ha previsto un “bilanciamento” degli interessi sopraindicati, ma non ha fornito agli amministratori alcuna guida per effettuare tale valutazione.

³⁸ Delaware Code tit. 8, §366(b).

³⁹ Delaware Code tit. 8, §367. È stabilito però che legittimati ad agire sono gli «stockholders of a public benefit corporation

owning individually or collectively, as of the date of instituting such derivative suit, at least 2% of the corporation's outstanding shares or, in the case of a corporation with shares listed on a national securities exchange, the lesser of such percentage or shares of at least \$2,000,000 in market value».

⁴⁰ Delaware Code tit. 8, §366(c)(1) e (2).

⁴¹ Delaware Code tit. 8, §361.

⁴² VENTURI P., ZANDONAI F. *Imprese Ibride. Modelli di innovazione sociale per rigenerare valore*, Egea, Milano, 2016. La Legge 8 novembre 1991, n. 381 ha introdotto le Cooperative sociali, il primo esempio italiano di organizzazione che, oltre a svolgere un'attività imprenditoriale a scopo di lucro è obbligata, in forza delle previsioni di legge e dello statuto, a conseguire una finalità di interesse generale. Lo scopo di interesse generale viene perseguito attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi (cooperative di tipo “A”) oppure lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative di tipo “B”).

Nel 2012, il d. l. n. 179/2012 ha introdotto le Start up innovative a vocazione sociale (SIAVS), ossia startup innovative la cui componente tecnologica si interseca con la produzione e lo scambio di beni di interesse collettivo e che operano in via esclusiva nei settori indicati dal D.lgs. n. 155/2006.

caratteristiche e vantaggi), ispirata all'esperienza statunitense e sulla scia dell'impegno nel raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Agenda 2030.⁴³

Al di fuori degli Stati Uniti, l'Italia si è distinta come il primo Paese a dotarsi di una legislazione specifica sulla Società Benefit.

L'inserimento degli articoli riguardanti la Società Benefit all'interno della Legge di Stabilità 2016 rappresenta una mossa tanto audace quanto intelligente. Da un lato, l'azzardo è evidente, poiché non esistono modelli di riferimento consolidati, se non quello statunitense, il quale si inserisce in un ordinamento di *common law*.

Questa situazione ha portato molti Paesi, sia europei che non, appartenenti invece a un ordinamento di *civil law*, come il nostro, ad osservare con attenzione l'evoluzione del mercato e del diritto italiano a seguito dell'introduzione di questo nuovo modello di impresa, nonché a valutare come l'innovativo concetto di Società Benefit verrà recepito in Europa.⁴⁴

D'altro canto, la scelta di questa legislazione può rivelarsi avanguardista, poiché potrebbe segnare l'inizio di una rivoluzione nel diritto societario europeo, con l'Italia che potrebbe assumere un ruolo da *leader*.

Si assiste, infatti, al superamento della rigida concezione che si ricava dall'art. 2247 c.c., secondo cui l'impresa ha come unico obiettivo la cd. "massimizzazione del profitto", in favore di una più ampia concezione di interesse sociale.⁴⁵

Il processo che ha condotto all'introduzione delle Società Benefit nell'ordinamento italiano durante la XVII Legislatura si è rivelato piuttosto complesso. La prima iniziativa legislativa in questo ambito è stata rappresentata dal disegno di legge AS n. 1882, presentato alla Presidenza del Senato il 17 aprile 2015. Successivamente, lo stesso disegno di legge è stato riproposto dai firmatari originari come emendamento (n. 23.6) al disegno di legge AS n. 2111, che contiene disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, noto anche come legge di stabilità per il 2016.

L'emendamento è stato successivamente incorporato nel maxi-emendamento del Governo (n.

1.9000) approvato dal Senato e ha infine trovato la sua definitiva collocazione all'interno della Legge di stabilità per l'anno 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208). Nel frattempo, una proposta analoga era stata presentata con il disegno di legge AC n. 3321, depositato alla Camera dei Deputati il 23 settembre 2015.

Le disposizioni che regolano la società benefit nel nostro ordinamento sono contenute nei commi da 376 a 384 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015.

Il comma 376 della Legge n. 208/2015 definisce le Società Benefit come società "*che, nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividere gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e lavorano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni, e altri portatori di interesse*".

Dalla definizione proposta emerge chiaramente che la scelta del legislatore italiano si colloca a metà strada tra il modello di B-Lab e quello del legislatore del Delaware. Infatti, le Società Benefit sono obbligate a promuovere il *general public benefit*, l'interesse generale che implica un'operatività "*responsabile, sostenibile e trasparente*" nei confronti di una pluralità di *stakeholders*, compresi individui, comunità e l'ambiente

Contestualmente, le società benefit sono tenute a promuovere "*una o più finalità di beneficio comune*". A differenza sia della PBC del Delaware che della Benefit corporation prevista dalla Model Benefit Corporation Legislation (MBCL), la società benefit italiana deve dunque promuovere sia un beneficio comune di natura generale sia almeno una finalità di beneficio comune specifica.

Ai sensi del comma 379, l'oggetto sociale della Società Benefit costituisce l'elemento caratterizzante di tale modello societario.

La normativa in esame impone che nell'oggetto sociale vengano individuati due pilastri della stessa attività: da un lato quello coincidente con l'attività principale che la società intende realizzare in senso stretto e, quindi, con lo scopo di lucro e, dall'altro, quello di beneficio comune, teso a concretizzare,

⁴³ Da ultimo, inoltre, grazie alla riforma sull'Impresa sociale (D.lgs. n. 112/2017) ha riconosciuto una serie di modelli che possono legislativamente e operativamente essere applicati per svolgere attività imprenditoriali nell'ambito sociale. La qualifica di Impresa sociale, difatti, conferisce una natura istituzionale alla dimensione ibrida dell'impresa, che può assumere sia forme giuridiche non profit, quali associazione e fondazione, sia a forme giuridiche for profit, come le società a responsabilità limitata e le società per azioni.

⁴⁴ Il modello italiano si presenta come un modello europeo innovativo e pionieristico. Paesi come Olanda, Francia, Spagna e Svizzera hanno già manifestato interesse a comprendere meglio il quadro normativo sviluppato in Italia, con l'intento di poterlo replicare.

⁴⁵ P. GUIDA, "La «società benefit» quale nuovo modello societario", in *Riv. not.*, 2018.

appunto, obiettivi di beneficio comune in aggiunta all'attività principale.

Risulta particolarmente delicata l'indagine legata all'individuazione del beneficio comune, che per forza di cose varia a seconda delle peculiari caratteristiche ed esigenze della società che intende perseguirlo. In ogni caso, secondo il comma 378 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, il beneficio comune è identificabile nel “*perseguimento - nell'esercizio dell'attività economica delle Società Benefit - di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376*”.

In riferimento alla denominazione la norma non prevede alcun obbligo, tantomeno prevede sanzioni in caso di omessa indicazione della stessa, per cui sembra rimettere la scelta alla discrezionalità dei soci.⁴⁶ Analogamente a quanto stabilito per la PBC del Delaware, secondo l'art. 1, comma 379, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, la denominazione può contenere le parole “Società Benefit” oppure la abbreviazione delle stesse “SB”, che la società può utilizzare tali locuzioni nella documentazione, nelle comunicazioni verso terzi e sugli eventuali titoli da emettere.

Tuttavia, la mera facoltatività di introdurre e utilizzare queste denominazioni solleva problematiche riguardo alla difficoltà di distinguere le Società Benefit da parte di chi entra in contatto con esse.

Va chiarito che la creazione delle Società Benefit non istituisce un nuovo tipo sociale, ma un “modello”, adottabile da ciascuna delle società previste dalla legge.⁴⁷

La Legge n. 208/2015, al comma 377, definisce l'ambito applicativo, rendendo applicabile la normativa a qualsiasi società di persone o di capitali di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina, evidenziando, così,

che la Società Benefit non è un nuovo tipo sociale, ma una “declinazione” di fattispecie già tipizzate. A ciò si aggiunga che le disposizioni relative alle Società Benefit non costituiscono delle deroghe alle previsioni del codice civile o alle leggi speciali applicabili ai diversi tipi societari, ma vanno ad integrarle, introducendo obblighi e vincoli ulteriori rispetto a quelli già esistenti.

La ragione giustificatrice che ha condotto il legislatore a compiere una scelta volta a coinvolgere una platea così ampia di soggetti giuridici sembrerebbe legata alla presa di consapevolezza dell'interdipendenza tra attività di impresa e sviluppo sostenibile. Limitare l'ambito di operatività della novella, rendendola applicabile solo a determinati tipi sociali, avrebbe significato infatti escludere dei veicoli idonei a raggiungere concreti risultati di sostenibilità.⁴⁸

Inoltre, l'art. 1, comma 379, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 consente anche alle società già costituite la possibilità di diventare Società Benefit, attraverso una modifica statutaria consistente nell'inserimento, nell'oggetto sociale, del duplice scopo, con indicazione del beneficio comune che si intende perseguire.

Tale modifica statutaria soggiace alla specifica normativa prevista per il tipo societario di riferimento, pertanto, si procede, a seconda del tipo di società, anche al deposito, all'iscrizione e alla pubblicazione nel Registro delle imprese.⁴⁹

L'interprete si è interrogato sull'ammissibilità del diritto di recesso del socio che non sia d'accordo con la modifica statutaria comportante l'adozione, da parte di una società preesistente, del modello Benefit.

Con riferimento alla società di capitali, oltre alle ipotesi di recesso del socio potenzialmente previste dallo statuto e dalla legge, vi sono i casi di recesso

⁴⁶ D. CATERINO, “Denominazione e labeling della società benefit, tra marketing “reputazionale” e alterazione delle dinamiche concorrenziali”, in *Giur. comm.*, 2020, p. 787.

⁴⁷ P. GUIDA, “La “società benefit” quale nuovo modello societario”, in *Riv. not.*, 2018, p. 501; S. CORSO, “Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non profit”, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 5/2016, 995 ss., spec. 999, secondo cui le società benefit “[...] non identificano un nuovo tipo societario, quanto piuttosto una «qualifica» che tutti i tipi societari (lucrativi e mutualistici) possono acquisire, evidenziandola nella propria denominazione sociale [...] previ i necessari adeguamenti statutari”. Condividono tale opinione: A. RUOTOLO, “Le società benefit”, in *Quotidiano IPSOA*, 19 maggio 2016, Vds. www.plurisonline.it; D. SICLARI, “Le Società benefit nell'ordinamento italiano”, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2016, p. 36 ss.; A. TESTA, “Le “società benefit” e i limiti di interpretabilità

della norma”, in *Quotidiano IPSOA*, 19 gennaio 2016, Vds. www.plurisonline.it. D. LENZI, “Le società benefit”, in *Giur. Comm.*, 2016, p. 894.

⁴⁸ F. CAFAGGI, “La complementarità tra responsabilità sociale e responsabilità giuridica d'impresa”, in L. SACCONI (a cura di), *Guida critica alla responsabilità sociale d'impresa*, *Bancaria*, 2005, p. 219 ss.; A. ANTONUCCI, “La responsabilità sociale di impresa”, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, p. 19 ss.; A. GIGANTE, “La politica delle istituzioni comunitarie in materia di responsabilità sociale d'impresa: voluntary o mandatory approach?”, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2008; D. RUSSO, “La promozione della responsabilità sociale nell'Unione Europea”, in *Diritto Un. Eur.*, 2011, 477 ss.

⁴⁹ Si vedano l'art. 2252 c.c. per le società semplici; l'art. 2300 c.c. per le società in nome collettivo; l'art. 2480 c.c. per le società a responsabilità limitata; l'art. 2436 c.c. per le società per azioni e per le società cooperative.

contemplati dall'art. 2437 c.c., in cui il diritto di recesso viene garantito in via inderogabile.

Analizzando le fattispecie di recesso previste dall'art. 2437 c.c., appaiono manifestamente inapplicabili alle Società Benefit quelle di cui alle lettere (c), (d), (e), (f); per quanto riguarda le ipotesi previste alle lettere successive, sarebbe da escludere la lettera g) *“le modificazioni dello statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione dei soci”*, poiché divenire Società Benefit non comporta mutamenti dei diritti di voto o della partecipazione dei soci. Andrebbe esclusa anche l'applicabilità della lettera b) *“la trasformazione della società”*, in quanto, in caso di adozione del modello Benefit, non vi è una trasformazione societaria in senso stretto, con mutamento del tipo societario, ma alla società resta applicabile la disciplina originaria.

La fattispecie di recesso da cui sono discesi particolari dubbi è quella prevista dall'art. 2437 lettera a) *“la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società”*, che rileva, appunto, nel caso in cui una società scegliesse di modificare l'oggetto sociale al fine di inserire le finalità di beneficio comune.

Va precisato, a tal proposito, che secondo la dottrina prevalente, la valutazione delle ipotesi di modifica dell'oggetto sociale va limitata alle modifiche che comportino un cambiamento sostanziale del rischio di investimento dei soci.⁵⁰

Dalla lettura della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 emerge la volontà del legislatore di rendere quanto più ampia e generica la natura dei contenuti da poter inserire nell'oggetto sociale, in modo da favorire l'adozione del modello Benefit da parte del maggior numero di società possibile, cosicché le modifiche apportate all'oggetto sociale non risultino in modo lampante riconducibili alle ipotesi di recesso previste dall'art. 2437 c.c.

Ne discende che per valutare se le modifiche apportate ad un dato oggetto sociale rientrino nelle ipotesi previste dal 2437 c.c., è necessaria una valutazione da effettuarsi caso per caso. Dunque, dovrebbe propendersi per l'esclusione

dell'applicabilità della causa di recesso sub lettera a) dell'art. 2437 c.c. in tutti i casi di specie in cui le finalità di beneficio comune e le attività ad esse legate indicate nello statuto siano in linea con l'attività principale della società, o possano considerarsi un'estensione.⁵¹

Altro è il caso in cui la modifica statutaria potrebbe determinare un cambiamento significativo dell'attività della società, ovvero il caso in cui le finalità di beneficio comune proposte siano incompatibili con l'attività ordinaria svolta dalla società.

Nella relazione introduttiva al disegno di legge, è stabilito inoltre che gli amministratori di una società che scelga di perseguire, oltre allo scopo di lucro, anche uno scopo di beneficio comune, non devono limitarsi al monitoraggio delle sole performance economico-finanziarie, ma devono occuparsi anche delle performance qualitative legate al raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune dichiarati nello statuto.⁵²

La responsabilità degli amministratori va dunque oltre la semplice considerazione degli interessi degli *stakeholders*, come indicato dalla MBCL di BLab; è richiesto un autentico bilanciamento tra tali interessi, in linea con quanto previsto dalla legislazione del Delaware in tema di PBC. Tuttavia, sia il legislatore italiano sia quello del Delaware hanno omesso di fornire un criterio specifico per guidare gli amministratori nel processo di bilanciamento degli interessi, rinviando quanto stabilito dallo statuto.

Per tale motivo, gli amministratori dovranno strutturare l'organizzazione societaria in modo che non vengano esclusivamente generati utili per i soci, ma vengano soddisfatti anche gli interessi degli altri portatori di interessi,⁵³ tenendo presente che qualsiasi scelta volta al perseguimento delle finalità sociali tutte possa perdurare nel tempo, indipendentemente da qualsiasi mutamento della compagine societaria.⁵⁴

Per quanto riguarda, invece, l'eventuale responsabilità degli amministratori verso soggetti diversi dai soci, terzi ed estranei rispetto al contratto

⁵⁰ P. PISCITELLO, *Commento sub art. 2437 c.c.*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (diretto da), *Le società per azioni*, Milano, Giuffrè, 2016, vol. II; V. DI CATALDO, *Il recesso del socio di società per azioni*, in P. Abba-dessa, G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, Utet, 2007.

⁵¹ D. Siclari, *“Trasformazione” in Società Benefit e diritto di recesso*, *Rivista Trimestrale di Diritto dell'economia*, 2019, pp. 80-95.

⁵² Assonime, *La disciplina delle società benefit*, Circolare n. 19, 2016. K. E. SORENSEN, M. NEVILLE, *“Social enterprises: how*

should company law balance flexibility and credibility?”, *European Business Organization Law Review*, vol. 15, 2014; R.T. ESPOSITO, *“The Social Enterprise Revolution in Corporate Law: A Primer on Emerging Corporate Entities in Europe and the United States and the Case for the Benefit Corporation”*, *William & Mary Business Law Review*, 2013.

⁵³ C. ANGELICI, *“Società Benefit”*, *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2017.

⁵⁴ Assonime, *La disciplina delle società benefit*, Circolare n. 19, 20 giugno 2016, vol. 5.

societario, rappresentato dallo statuto, la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 non ha previsto uno strumento di azione diretto per i portatori di interesse per il caso di mancato perseguimento della finalità di beneficio comune.

La tutela in via diretta dei loro diritti potrebbe sorgere, dunque, solo in caso di condotte dolose o colpose degli amministratori, come già previsto dall'art. 2395 c.c.o, più genericamente, dall'art. 2043.

⁵⁵ Una tutela per gli *stakeholders-consumatori* è prevista però grazie al potere sanzionatorio che viene attribuito all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM), di cui si tratterà a breve.

Le modalità di accertamento della responsabilità degli amministratori sono quindi quelle ordinarie, previste per le diverse tipologie societarie. Questa scelta segna un distacco significativo tanto dal modello di B-Lab quanto dalla legislazione sulla PBC del Delaware, poiché, come già sottolineato, nel primo caso, è stata prevista una specifica tipologia di azione, c.d. *benefit enforcement proceeding*, nel secondo caso no.

In aggiunta al dovere degli amministratori di promuovere sia il beneficio pubblico generale sia uno o più benefici pubblici specifici, l'art. 1, comma 38, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, dispone che *“la società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo previsto dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità”*.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce inadempimento degli obblighi degli amministratori. Con questa disposizione, il legislatore italiano ha reso obbligatoria la designazione di un *benefit director* o, più semplicemente, di un *benefit officer*, ossia di un “responsabile d'impatto”.

È evidente l'influenza della MBCL di B-Lab in questa scelta, sebbene non siano stati definiti in modo puntuale le responsabilità e i compiti connessi a tale ruolo.

L'organo amministrativo della società, dunque, in maniera discrezionale, può individuare il responsabile d'impatto tra i soggetti interni, ovvero optare per figure nuove da assorbire nell'organico o anche esternalizzare completamente la funzione. La qualifica di responsabile d'impatto può anche essere affidata a uno degli amministratori della società.

La funzione del responsabile d'impatto è quella di supportare gli amministratori nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, nonché quella di monitorare le attività della società per assicurare il raggiungimento degli obiettivi legati al beneficio comune individuato nello statuto.

Proprio allo scopo di monitorare l'andamento dell'attività⁵⁶, la Legge n. 208/2015, all'art. 1, comma 382 impone l'obbligo di redigere una relazione annuale sul perseguimento del beneficio comune, la c.d. “relazione d'impatto”, che deve essere allegata al bilancio annuale della Società Benefit e pubblicata sul sito internet, qualora esistente.

La relazione deve fornire la descrizione degli obiettivi specifici per il perseguimento del beneficio comune, delle modalità e delle azioni poste in essere da parte degli amministratori, nonché di eventuali circostanze che hanno impedito o imposto un rallentamento al programma dei lavori, nonché la descrizione degli obiettivi futuri che la società intende perseguire nell'esercizio successivo. Infine, deve contenere la valutazione dell'impatto generato.⁵⁷

La legge non ha individuato uno specifico standard, ma ha lasciato che le società ne scegliessero uno in maniera discrezionale. La valutazione d'impatto generato deve basarsi su uno standard di valutazione esterno, che rispetti le caratteristiche indicate dalla legge stessa. Esistono diversi standard ai quali una Società Benefit può scegliere di conformarsi. Lo standard maggiormente riconosciuto nel panorama internazionale e italiano è il Benefit Impact Assessment (BIA)⁵⁸, si tratta del processo di valutazione creato dall'organizzazione no profit B-Lab che, se concluso con successo, porta anche alla qualificazione dell'impresa come B-Corp.⁵⁹

⁵⁵ M. PALMIERI, “L'interesse sociale: dallo shareholder value alle Società benefit”, *Banca Impresa Società*, 2017.

⁵⁶ Assonime, La disciplina delle Società Benefit, Circolare n. 19, 20 giugno 2016.

⁵⁷ Nello specifico, lo standard deve essere: a) esauriente e articolato in modo tale da valutare l'impatto che le azioni della società hanno sul perseguimento del beneficio comune; b) sviluppato da un ente esterno, non collegato alla società; c) credibile, cioè sviluppato da un ente dotato delle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale

dell'azione della società; c) trasparente, in quanto le informazioni relative allo standard, ossia i criteri per la misurazione dell'impatto, l'identità degli organi di governo dell'ente, nonché i processi di modifica dello standard e le fonti di sostegno finanziario, sono rese pubbliche.

⁵⁸ <https://bcorporation.net>.

⁵⁹ HONEYMAN, P. PISCITELLO, “Commento sub art. 2437 c.c.”, in P. ABBADESSA, G.B. Portale (diretto da), *Le società azioni*, Milano, Giuffrè, 2016; V. Di Cataldo, “Il recesso del socio di società per azioni”, in P. ABBADESSA, G.B. Portale (diretto da),

Sebbene la redazione e la pubblicazione della relazione di impatto possa fungere da punto di partenza per successive attività di vigilanza, non rappresenta l'unico strumento di monitoraggio previsto dal legislatore italiano.

Con l'art. 1, comma 384, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 è stata attribuita una funzione di controllo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), con riferimento al rispetto da parte delle Società Benefit delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole previste dal D.lgs. n. 145/2007 e di quelle relative alle pratiche commerciali scorrette di cui al D. lgs. n. 206/2005.

Secondo la normativa vigente *“la società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole, nonché alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità Garante svolge le attività di vigilanza previste “nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati”*.⁶⁰

Di conseguenza, le sanzioni applicabili sono quelle stabilite in materia di pubblicità ingannevole e tutela del consumatore, in particolare riguardanti le pratiche commerciali scorrette.⁶¹ Questo approccio rappresenta un elemento originale rispetto alla disciplina americana⁶², infatti, sebbene la Benefit Corporation americana debba bilanciare gli interessi di diversi *stakeholders*, gli azionisti rimangono gli unici soggetti dotati di poteri di reazione nel caso in cui la gestione della società avvenga in violazione della legge o dello statuto.

Interessante pronuncia dell'AGCM è stata quella resa nell'ambito del procedimento PS12496, con Provvedimento n. 31025 16 gennaio 2024.

Con tale pronuncia è stato infatti affermato che la condotta posta in essere dal professionista non è apparsa conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile in base ai generali principi di correttezza e buona fede ex articolo 20, comma 2, del Codice del consumo, tanto più in ragione della circostanza che il professionista fosse una Società benefit *“come tale statutariamente tenuta al perseguimento di finalità non solo di lucro, ma “ultrasociali” di beneficio*

comune” e, tra l'altro, ad operare *“in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente”*.

L'Autorità ha, in sostanza, evidenziato che la qualifica di “Società Benefit” sia stata valutata tra gli elementi in forza dei quali sarebbe stato logico aspettarsi un maggiore rigore da parte del professionista nell'effettivo perseguimento delle proprie finalità, con la conseguenza che il modello di business adottato dalla società stessa avrebbe dovuto riflettere tali impegni e scongiurare, una pratica commerciale come quella rilevata e sanzionata.

Ciò rileva anche ai fini di una maggiore consapevolezza rispetto alle effettive implicazioni commesse all'adozione della qualifica di “Società Benefit”.⁶³

6. CONCLUSIONI

L'introduzione delle Società Benefit nel panorama giuridico italiano rappresenta un significativo passo avanti verso un modello d'impresa capace di integrare obiettivi economici e sociali. Con la normativa del 2015, l'Italia ha delineato un percorso innovativo che sfida la tradizionale concezione di impresa basata esclusivamente sulla massimizzazione del profitto. Questo quadro normativo offre un'opportunità unica per le imprese italiane che intendano operare integrando finalità di beneficio comune, sulla scia della tendenza globale della sostenibilità e della responsabilità sociale.

Il modello benefit proposto dall'Italia va ad integrarsi nel solido impianto legislativo esistente, senza creare nuovi tipi societari. La flessibilità con cui l'ordinamento italiano permette alle aziende già esistenti di convertirsi in Società Benefit favorisce l'adozione di questa nuova forma di impresa in modo trasversale.

In definitiva, l'Italia potrebbe diventare un punto di riferimento per altri Paesi, in particolare europei, nell'adozione di modelli societari che coniughino profitto e sostenibilità. Le Società

Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Utet, Torino, 2007.

⁶⁰ art. 1, comma 384, L. n. 208/2015.

⁶¹ Vds. le relazioni del Ddl A.S. n. 1882 che del Ddl A.C. n. 3321.

⁶² Vedi T.J. WHITE III, “Benefit Corporations: Increased Oversight Through Creation of the Benefit Corporation

Commission”, in *Journal of Legislation*, 2015, p. 329 ss. L'autore propone una soluzione molto simile a quella adottata dal legislatore italiano, consistente nell'attribuzione delle funzioni di controllo ed enforcement esterno a un'apposita commissione statale.

⁶³ AGCM provvedimento n. 31025 del 16 gennaio 2024, reso nel procedimento PS12496.

Benefit rappresentano, quindi, non solo un'innovazione legislativa, ma anche un'evoluzione culturale e imprenditoriale che riflette un cambiamento profondo nei paradigmi del fare impresa, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e con la crescente consapevolezza dell'importanza di creare una connessione tra business e sviluppo sostenibile.